



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 21/11/2025

OGGETTO: Affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" dell'attività di riscossione coattiva delle entrate.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere		Si	
BRIGNONE ENZO	Consigliere	Si		
MARCHETTI BRUNO	Consigliere	Si		
GALBARDI TIZIANO	Consigliere	Si		
MUTTI GIANLUCA	Consigliere		Si	
SALVALAI ANDREA	Consigliere	Si		
TURLA CINZIA	Consigliere	Si		
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	Si		
GALBARDI GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	Si		

Presenti: 9 Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA C.C. n. 26 del 21/11/2025

OGGETTO: **Affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" dell'attività di riscossione coattiva delle entrate.**

Il Sindaco introduce la deliberazione e cede la parola al Segretario per maggiori approfondimenti.

Non si registrano interventi.

Il Sindaco apre le dichiarazioni di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;
- gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione che dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative, attribuite per legge nonché di autonomia finanziaria, di entrate e di spesa e patrimoniale con attribuzione del potere di stabilire e applicare tributi ed entrate proprie;
- il Regolamento generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2001;

PRESO ATTO che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite procedura del ruolo riservata all'agente della riscossione di cui al d.lgs. 112/1999 (Agenzia delle Entrate Riscossione AdER) oppure tramite Accertamento esecutivo ex art. 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019 nr. 160 (legge di Bilancio 2020) e ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 nr. 639;

OSSERVATO che:

- la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali sia al momento impossibile, sia per la mancanza all'interno dell'ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali che per la problematicità di utilizzo delle procedure in rito speciale previste dal titolo I° del d.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602;
- le altre forme di gestione del servizio di riscossione ammesse dalla normativa, quali le forme associative e l'affidamento a società, non sono impiegabili nel breve termine sia per la complessità della loro attivazione e sia per i vincoli normativi esistenti.

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 193/2016 (convertito con legge 225/2016) il quale aveva prorogato al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

ATTESO che l'art. 1 del succitato decreto ha sancito lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia S.p.A. e al contempo, per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, viene istituito un ente pubblico economico, denominato "AdER", sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ex concessionario nazionale della riscossione.

RILEVATO che tale ente da tale data ha potuto continuare a svolgere la funzione di concessionario della riscossione anche delle entrate locali, così come previsto ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto, il

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/11/2025

quale ha stabilito che: *...“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;*

CITATO:

- l'art.1 della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021 n.234), che ha modificato l'art.17 del d.lgs. n.112/1999, stabilendo un nuovo sistema di compensi per l'attività dell'agente della riscossione a partire dai ruoli formati dopo il 1° gennaio 2022 prevedendo l'eliminazione degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”), per i carichi affidati all'esattore dal 1° gennaio 2022 e quindi rimanendo in capo al Comune solo l'obbligo di rimborso delle eventuali spese di notifica e delle spese esecutive nei casi previsti dalla legge;
- il d. lgs. nr. 29 luglio 2024 nr. 29 che detta disposizioni in materia di “Riordino del sistema nazionale della riscossione”;
- il d.lgs. 24 marzo 2025 nr.33 recante ulteriori disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione in attuazione degli art.1 e 18 della legge n. 16 febbraio 2023 nr. 11 e che tali disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

RIPORTATO, in particolare, l'art. 209 del citato d.lgs. n.33/2025 che ha riprodotto integralmente il dettato dell'abrogato art.17 del d.lgs. n.112/1999, che può essere così sintetizzato nelle principali componenti di costo previste dal legislatore per la gestione dei carichi in esazione:

- a) una quota, a carico del debitore, denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
- c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
- d) una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1 per cento delle somme riscalate, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

PRECISATO che:

- tale affidamento diretto di funzioni pubbliche è fondato su una disposizione di legge precettiva e non soggiace, pertanto, alle disposizioni contenute nel d. lgs. 31 marzo 2023 nr. 36 (Codice dei contratti pubblici) né, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza;
- attraverso apposito provvedimento consiliare, gli enti locali possono quindi affidare direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione il recupero coattivo delle proprie entrate, senza la necessità di esperire previamente apposita procedura di gara per l'affidamento delle funzioni esattive in parola;
- tale nuovo ente potrà svolgere le funzioni in modo efficace avendo la possibilità di accedere direttamente alle banche dati della stessa Agenzia delle Entrate ed anche di acquisire le informazioni di altri enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale, al fine di utilizzarle per la riscossione;

PRESO ATTO che il nuovo ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi della Legge 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente e ss.mm. con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

VALUTATO pertanto che il nuovo soggetto della riscossione sia in possesso di tutti i requisiti per eseguire proficuamente l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

RITENUTO, in base alle ragioni sopra esposte, di affidare dalla data di adozione del presente atto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Zone come meglio specificate:

- Entrate tributarie: IMU e TARI;
- Entrate patrimoniali: Canone Unico Patrimoniale, Contributi per servizi a domanda individuale, Sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000 e allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi da parte della Responsabile dell'Area Amministrativa finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;

RICORDATO l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 e attesa la propria competenza in materia anche in ragione della natura del presente atto.

TUTTO ciò premesso,

Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi per alzata di mano dagli n. 9 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera in oggetto, in ogni sua parte, così come di seguito riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse ed il deliberato;
2. di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva delle seguenti entrate:
 - Entrate tributarie: IMU e TARI;
 - Entrate patrimoniali: Canone Unico Patrimoniale, Contributi per servizi a domanda individuale, Sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada;

3. di dare atto che il presente affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente al presente atto dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;
4. di demandare al Responsabile del servizio competente l'assunzione degli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione;
5. di provvedere alla pubblicazione all'albo on line nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Atti generali".
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267. con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti.

La seduta termina alle 18.50

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia